

## TRIBUNALE

**Sentenza del Tribunale 9 dicembre 2015 — Grecia e Ellinikos Chrysos/Commissione**

(Causa T-233/11 e T-262/11) <sup>(1)</sup>

**(«Aiuti di Stato — Settore minerario — Aiuto concesso dalle autorità greche alla società mineraria Ellinikos Chrysos — Contratto di cessione di un'attività estrattiva ad un prezzo inferiore al prezzo di mercato e esenzione dalle tasse su tale operazione — Decisione che dichiara le misure di aiuto illegali e che ordina il recupero delle somme corrispondenti — Nozione di vantaggio — Criterio dell'investitore privato»)**

(2016/C 038/60)

Lingue processuali: il greco e l'inglese

### Parti

**Ricorrenti:** Repubblica ellenica (rappresentanti: P. Mylonopoulos, V. Asimakopoulos, G. Kanellopoulos e A. Iosifidou, agenti) (causa T-233/11); e Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou (Kifissia, Grecia) (rappresentanti: inizialmente K. Adamantopoulos, E. Petritsi, E. Trova e P. Skouris, poi K. Adamantopoulos, E. Trova, P. Skouris e E. Roussou, avvocati) (causa T 262/11)

**Convenuta:** Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier e D. Triantafyllou, agenti)

### Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/452/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, riguardante l'aiuto di Stato C 48/08 (ex NN 61/08) al quale la Grecia ha dato esecuzione a favore dell'Ellinikos Chrysos AE (GU L 193, pag. 27).

### Dispositivo

- 1) Le cause T-233/11 et T-262/11 sono riunite ai fini della sentenza.
- 2) I ricorsi sono respinti.
- 3) Nella causa T-233/11 la Repubblica ellenica sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 4) Nella causa T-262/11, l'Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 204 del 9.7.2011

**Sentenza del Tribunale 10 dicembre 2015 — Belgio/Commissione**

(Causa T-563/13) <sup>(1)</sup>

**(«FEAGA — Spese escluse dal finanziamento — Spese sostenute dal Belgio — Ortofrutticoli — Obbligo di motivazione — Condizioni per il riconoscimento di un'organizzazione di produttori — Esternalizzazione da parte di un'organizzazione di produttori di attività essenziali — Importo da escludere — Proporzionalità»)**

(2016/C 038/61)

Lingua processuale: il neerlandese

### Parti

**Ricorrente:** Regno del Belgio (rappresentanti: J. C. Halleux e M. Jacobs, agenti, assistiti da F. Tuytschaever e M. Varga, avvocati.)